



Città  
metropolitana  
di Milano



**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DEL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Rep n. 23/2019

Atti n. 214061/2019/9.6/2011/6

**Oggetto: Conferma del parere del Parco in merito alle "Osservazioni e controdeduzioni alla nota della Regione Lombardia di cui all'art. 10-bis della legge 241/90" presentate da Immobiliare cave sabbia di Trezzano S.r.l. e relative alla procedura VIA "progetto di esercizio con realizzazione di varianti sostanziali ad un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Milano, loc. Cascina Guascona, Via Martirano." (Deliberazione immediatamente eseguibile).**

Addì 18 settembre 2019 alle ore 16,00, previa apposita convocazione, si è riunito il Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano nella consueta sala delle adunanze

*Presidente del Parco Agricolo Sud Milano Michela Palestra*

*Consiglieri Direttivo Parco Agricolo Sud Milano in carica*

- Pantaleo Rosario (Vice Presidente) *Assente*  
- Branca Paolo  
- Cocucci Vera Fiammetta Solange  
- Colombo Linda *Assente*

- Del Ben Daniele *Assente*  
- Festa Paolo  
- Lozza Paolo  
- Olivero Dario  
- Uguccioni Beatrice Luigia Elena *Assente*

Presiede la Presidente Michela Palestra, assistita dal Segretario Generale Dott. Antonio Sebastiano Purcaro.  
È altresì presente il Direttore del Settore Parco Agricolo sud Milano Dott. Emilio De Vita.

**IL CONSIGLIO DIRETTIVO**

**VISTA** la proposta di deliberazione redatta all'interno;

**PRESO ATTO** dei riferimenti normativi citati e delle considerazioni formulate;

**VISTA** la Legge 56/2014 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

**VISTO** lo Statuto della Città metropolitana di Milano che, all'art. 37 comma 2, dispone che "la Città Metropolitana esercita, inoltre, la funzione di Ente Gestore del Parco Agricolo Sud Milano";

**Visto** il decreto del Sindaco Metropolitano R.G 91/2019 del 6/06/2019 avente ad oggetto "Riaccertamento ordinario dei residui - Punto 9.1 del principio contabile 4/2 allegato al D.Lgs. 118/2011 e succ. modif. e contestuale variazione al bilancio";

**Richiamate** le delibere del Consiglio Metropolitano:

- R.G. 19/2019 del 01/04/2019 avente ad oggetto "Approvazione in via definitiva del Documento unico di programmazione (Dup) per il triennio 2019-2021 – ai sensi dell'art. 170 d.lgs 267/2000";

- R.G. n. 20/2019 del 1.04.2019 avente ad oggetto: "Approvazione in via definitiva del Bilancio di previsione 2019 - 2021 e relativi allegati";

**Visto** il Decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 70 del 16/04/2019 "Decreto di approvazione del PEG 2019 - 2021";

**RITENUTO**, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, statutarie e regolamentari di assumere decisioni al riguardo;

**VISTI** i pareri di regolarità tecnica e di regolarità contabile espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi

dell'art. 49 del T.U. 267/2000;

### DELIBERA

- 1) di approvare la proposta di deliberazione redatta all'interno, dichiarandola parte integrante del presente atto;
- 2) di incaricare i competenti Uffici di provvedere agli atti consequenziali;

**Oggetto: Conferma del parere del Parco in merito alle "Osservazioni e controdeduzioni alla nota della Regione Lombardia di cui all'art. 10-bis della legge 241/90" presentate da Immobiliare cave sabbia di Trezzano S.r.l. e relative alla procedura VIA "progetto di esercizio con realizzazione di varianti sostanziali ad un impianto di recupero di rifiuti non pericolosi in Comune di Milano, loc. Cascina Guascona, Via Martirano." (Deliberazione immediatamente eseguibile).**

### RELAZIONE TECNICA

#### 1. Premessa

La l.r. 23/04/1990, n. 24, ha istituito il parco regionale di cintura metropolitana denominato "*Parco Agricolo Sud Milano*", ai sensi della l.r. 30/11/1983, n. 86 "*Piano generale delle aree regionali protette. Norme per l'istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali, nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale*".

La legge istitutiva 24/1990 è ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 "*Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi*". In particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX "*Previsione e disciplina del Parco Agricolo Sud Milano*", di quest'ultima, indicano le finalità del Parco Agricolo Sud Milano, di tutela, recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, di connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbano, di equilibrio ecologico dell'area metropolitana, di salvaguardia, di qualificazione e di potenziamento delle attività agro-silvo-colturali nonché di fruizione culturale e ricreativa dell'ambiente da parte dei cittadini.

Il territorio del Parco Agricolo Sud Milano è disciplinato anche da un Piano Territoriale di Coordinamento (di seguito P.T.C.), approvato con D.G.R. 3/08/2000, n. 7/818. Il P.T.C. del Parco persegue l'obiettivo primario di tutelare l'attività agricola, in considerazione della prevalente vocazione agro - silvo - colturale del territorio e del ruolo da essa assunto come elemento centrale e connettivo per l'attuazione delle finalità del Parco, nonché di orientare e guidare gli interventi ammessi secondo finalità di valorizzazione dell'ambiente, qualificazione del paesaggio, tutela delle componenti della storia agraria.

Il territorio compreso nel perimetro del Parco regionale Agricolo Sud Milano è vincolato anche in quanto bene paesaggistico tutelato ai sensi del d.lgs. 42/2004 e s.m.i. - art. 142 lettera f) "*i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi*".

L'articolo 21, comma 1, lettera b) della l.r. 30.11.1983, n. 86 dispone che l'Ente gestore del Parco Agricolo Sud Milano esprima parere agli enti locali su provvedimenti che riguardano il territorio del Parco.

L'art. 25 del D.lgs. 3.4.2006 n. 152 dispone, inoltre, che le amministrazioni e gli enti competenti in materia ambientale interessati rendano il parere di competenza in merito ai progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale.

L'art 2 della l.r. 2.2.2010 n. 5 definisce, infine che sono enti direttamente interessati le province, i comuni, le comunità montane e i parchi nazionali e regionali nel cui territorio è prevista la realizzazione dei progetti per i quali si chiede l'espletamento della procedura di VIA.

#### 2. Sintesi dell'iter procedimentale

L'Immobiliare Cave Sabbia di Trezzano ha dato avvio alla procedura di Valutazione di Impatto Ambientale in data 13.8.2007; tale procedura è stata sospesa ed è ripresa con l'invio di uno Studio di Impatto Ambientale aggiornato in data 26.7.2011 (protocollo n. 125951).

La Regione Lombardia - DG Ambiente, energia e sviluppo sostenibile ha convocato la prima seduta della Conferenza dei Servizi, per la presentazione del progetto e dello Studio di Impatto Ambientale in data 9.11.2011, successivamente, in data 17.11.2011, è stato svolto il sopralluogo istruttorio nell'area d'intervento.

Sono state poi depositate diverse integrazioni al progetto e allo Studio di Impatto Ambientale, nell'agosto 2011, nell'agosto 2012 e nel settembre 2013; il procedimento è stato nuovamente sospeso su richiesta del committente ed è ripreso nuovamente con il deposito di integrazioni il 29.7.2014 e il 7.11.2014.

Nell'ambito della procedura il Parco, in data 11.12.2011 (protocollo 197734), ha presentato delle osservazioni e richieste di integrazioni e, a seguito del susseguirsi delle integrazioni, una ulteriore nota di osservazioni in data 16.10.2012 (protocollo 189109).

Il Parco ha espresso parere **non favorevole** al rilascio di un giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale per il progetto di cui all'oggetto con il Decreto del Presidente del Parco Agricolo Sud Milano n. 2 del 5/3/2015 atti n. 56901/9.6/2011/6 successivamente ratificato con delibera del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. 4 del 23/3/2015 atti n. 73576/9.6/2011/6.

Regione Lombardia, preso atto delle numerose criticità esistenti, nonché dei pareri non favorevoli espressi, oltre che dal Parco anche dal Comune di Milano e da Città metropolitana di Milano, con Decreto Dirigenziale n. 3095 del 7/7/2016 si è espressa negativamente in ordine alla compatibilità ambientale del progetto.

Precedentemente Regione Lombardia aveva inoltrato al proponente e p.c. al Parco (protocollo n. 4171 del 11/1/2016) una "Comunicazione ai sensi dell'art. 10-bis della legge 241/1990 inerente il "progetto di esercizio di un impianto esistente di recupero di rifiuti non pericolosi sito in Comune di Milano, loc. Cascina Guascona, Via Martirano, e per la realizzazione di alcune varianti sostanziali in Comune di Milano".

Il proponente a seguito di detta comunicazione ha dapprima chiesto una proroga (parzialmente accolta) e, in data 8/2/2016, ha depositato le proprie controdeduzioni come previsto dal sopracitato articolo 10-bis.

Le controdeduzioni sono state valutate dal gruppo di lavoro regionale che non vi ha ravvisato elementi che giustificassero una diversa valutazione del progetto ed ha pertanto provveduto all'emanazione del sopracitato Decreto n. 3095/2016.

Il proponente ha presentato ricorso al TAR per l'annullamento del Decreto n. 3095/2016, tale ricorso è stato trasmesso anche al Parco in data 20/6/2016 (protocollo 135823).

Il TAR per la Lombardia, Sezione III, con sentenza n. 988/2017 ha parzialmente accolto le ragioni del ricorrente e ha pertanto annullato il sopracitato Decreto Dirigenziale n. 3095 del 7/7/2016 di Regione Lombardia. In particolare il TAR ha ritenuto fondata la contestazione di violazione dell'art. 10-bis della l. 241/1990; eccesso di potere per difetto di motivazione. Il diniego gravato omette di prendere posizione rispetto alle controdeduzioni presentate limitandosi a riproporre le considerazioni già esposte nel preavviso di rigetto. Il TAR evidenzia come il Decreto regionale si limiti a considerazioni che "risolvendosi in una mera formula di stile, replicabile in maniera identica in qualunque situazione in quanto disancorata da qualunque esplicitazione di fatti riferibili al caso di specie non sono sufficienti a dare conto dell'iter logico che ha condotto l'amministrazione a ritenere che le osservazioni presentate non potessero condurre ad una pronuncia di compatibilità ambientale". Il TAR osserva inoltre che in materia di compatibilità ambientale si versa in un ambito di potere discrezionale in quando il giudizio dell'amministrazione non si esaurisce in un mero giudizio tecnico ma presenta al contempo profili particolarmente intensi di discrezionalità amministrativa e istituzionale in relazione all'apprezzamento degli interessi pubblici e privati coinvolti, con conseguenti limiti al sindacato giurisdizionale sulla determinazione finale emessa. In tali casi il rigore nella valutazione degli elementi formali dell'atto deve essere accentuato, onde non incorrere in un deficit di tutela.

A seguito dell'annullamento del proprio decreto, Regione Lombardia ha convocato un incontro tecnico, che si è svolto il giorno 13 luglio 2017, al quale hanno presenziato, oltre ai referenti regionali dell'istruttoria, il proponente, assistito dai progettisti e dai propri legali, e i rappresentanti di ATS Milano, del Comune di Milano, di Città metropolitana di Milano – Settore Rifiuti, bonifiche e autorizzazioni integrate ambientali, del Parco Agricolo Sud Milano. Nel corso dell'incontro i referenti regionali di volere riaprire l'istruttoria VIA mediante il riesame delle controdeduzioni presentate, richiedendo anche agli enti territoriali di esprimersi in merito al contenuto delle controdeduzioni. In detto incontro Regione Lombardia ha anche richiesto agli enti territoriali l'espressione del proprio parere entro il 7 settembre 2017.

Considerata pertanto l'esigenza di esprimere il parere di competenza entro i termini sopradetti, il parere del Parco è stato reso con Decreto del Presidente del Parco Agricolo Sud Milano n. 4 del 5/9/2017, successivamente ratificato con delibera del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. 34 del 3/10/2017.

Successivamente al ricevimento dei contributi da parte degli enti interessati, Regione Lombardia ha deciso di avviare un'ulteriore fase istruttoria e con nota del 27/2/2018 ha richiesto al proponente di integrare il progetto con un progetto di recupero complessivo dell'ambito di cava e con uno studio di inserimento paesaggistico.

Il proponente ha quindi presentato in Regione la documentazione intesa a rispondere alle richieste di Regione Lombardia e Regione Lombardia, con nota del 16/7/2019 ha richiesto agli enti interessati di confermare, aggiornare

o integrare i propri pareri entro il 19/8/2019.

Considerando il periodo delle ferie estive e la necessità di un'espressione del parere da parte del Consiglio Direttivo, il Parco ha informato Regione Lombardia dell'impossibilità di rendere il parere entro la data indicata, assicurando comunque che il parere sarebbe stato reso nel primo Consiglio Direttivo utile.

### 3. Disciplina del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano nei territori interessati dal progetto

Il Parco regionale Agricolo Sud Milano, assoggettato alla disciplina del relativo P.T.C., approvato con d.g.r. n. 7/818 del 03.08.2000, in rapporto agli obiettivi di tutela e valorizzazione dell'attività agricola, dell'ambiente e della fruizione del Parco, è oggetto di una suddivisione generale in *territori*, che, nell'area interessata, comprende i "*territori di collegamento tra città e campagna*" (art. 27) che, per la loro collocazione, costituiscono fasce di raccordo tra i territori di cintura metropolitana e le conurbazioni, esterne al parco; in particolare l'area ricade nelle "*zone per la fruizione*", e specificatamente nel *comparto d* i cui orientamenti e indirizzi consistono, tra l'altro, nel potenziamento delle funzioni ricreative già organizzate attorno alla cava della Guasconcina, anche in relazione al recupero volto alla riambientazione naturalistica della cava ancora in attività.

Nell'articolazione del territorio del Parco Agricolo Sud Milano, il P.T.C. del Parco alla suddivisione generale in territori sovrappone *ambiti* di tutela ambientale, paesistica e naturalistica e di fruizione, che nell'area interessata consistono nell'*area di coltivazione cave* (art. 45) entro le quali sono ammesse soltanto le strutture di servizio e le opere individuate dall'art. 35, c. 1 della l.r. 14/98 ed in cui il recupero deve rispettare i tempi, le modalità e le indicazioni sull'assetto finale dell'area, precisati nel progetto dell'ambito estrattivo approvato così come previsto dall'art. 11 della l.r. 14/98.

Nelle aree immediatamente circostanti la cava la suddivisione in territori vede ancora la presenza di territori classificati art. 27 a sud e ad est del perimetro della cava, mentre a nord e ad ovest abbiamo i "*territori agricoli di cintura metropolitana*" (art. 25) che, per la loro collocazione, compattezza, continuità e per l'alto livello di produttività, sono destinati all'esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricole produttive, assunte quale settore strategico primario per la caratterizzazione e la qualificazione del Parco.

Tra gli ambiti di tutela ambientale, paesistica e naturalistica, di fruizione, nelle aree immediatamente circostanti la cava, troviamo a nord e a est dell'area d'intervento, una "*zona di tutela e valorizzazione paesistica*" (art. 34) che comprende quelle aree in cui il P.T.C. individua aree di particolare interesse e rilevanza paesistica per morfologia del suolo, densità dei valori ambientali, storici e naturalistici, in cui l'attività agricola contribuisce a mantenere e migliorare la qualità del paesaggio; fanno parte di tale zona anche aree in cui i caratteri del paesaggio agrario vanno valorizzati e rafforzati.

A sud - ovest dell'area d'intervento, troviamo invece una "*subzona parchi urbani. Impianti sportivi e ricreativi esistenti*" (art. 36) comprendente le aree interessate da parchi urbani e da complessi sportivi e ricreativi esistenti o progettati.

Le parte meridionale del lago di cava non è ricompresa nelle zone di cui all'articolo 45, ma nelle "*Subzone cave cessate*" (art. 37) in cui l'ente gestore del parco, d'intesa con i comuni interessati ed in assonanza con gli indirizzi di cui al piano cave, promuove specifici progetti per il recupero ambientale nel rispetto delle norme di cui all'art. 39 della l.r. 14/1998.

Considerato che le norme del Parco rimandano a quanto disposto dalla l.r. 8.8.1998 n. 14 "*Nuove norme per la disciplina della coltivazione di sostanze minerali di cava*" ed al Piano cave della Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano, è opportuno ricordare che tutta l'area d'intervento ricade all'interno di un ambito classificato come cava di recupero nel Piano cave della Provincia di Milano; in particolare si tratta della cava di recupero *RG10 - Cava Cascina Guascona*. L'art. 3 del Piano cave definisce come cava di recupero una cava cessata in cui è consentita la temporanea ripresa dell'attività estrattiva al solo fine di consentirne il recupero ambientale. Sebbene l'art. 6 del Piano cave stabilisca che il riassetto e la sistemazione ambientale delle cave cessate possono essere autorizzate sulla base di progetti presentati in conformità alle prescrizioni contenute nelle schede relative ad ogni singola cava, la scheda relativa alla cava Rg10 non detta prescrizioni specifiche sul progetto di recupero indicando una destinazione finale programmata "*secondo progetto da sviluppare*".

### 4. I precedenti pareri espressi dal Parco

Il parere del Parco in merito alla valutazione ambientale di cui all'oggetto è stato reso con Decreto del Presidente

del Parco Agricolo Sud Milano n. 2 del 5/3/2015 successivamente ratificato con delibera del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. 4 del 23/3/2015. Tale decreto recava un parere non favorevole per una serie di motivazioni (dettagliate nel paragrafo 3 della relazione tecnica allegata al decreto) non esclusivamente limitate all'assenza del progetto di recupero.

Tale parere è da considerarsi a tutt'oggi interamente valido in quanto a seguito della riapertura dell'istruttoria descritta al paragrafo 2 della presente relazione, il successivo parere reso con Decreto del Presidente del Parco Agricolo Sud Milano n. 4 del 5/9/2017, successivamente ratificato con delibera del Consiglio Direttivo del Parco Agricolo Sud Milano n. 34 del 3/10/2017 era un parere sulle controdeduzioni presentate dal proponente e comunque confermativo del precedente parere del 2015.

Anche in questo caso è opportuno sottolineare che le motivazioni con le quali il Parco ha confermato il proprio parere non favorevole non si limitavano a rimarcare l'assenza del progetto di recupero dell'area di cava, ma confutavano uno per uno con dettagliata motivazione tutti i punti delle controdeduzioni del proponente che interessavano direttamente o indirettamente i vari provvedimenti del Parco o gli aspetti di competenza del Parco Agricolo Sud Milano.

Per quanto riguarda il progetto di recupero, il Decreto n. 4/2017, ben circostanziava tutta la storia della mancata presentazione di un progetto di recupero, delle richieste in tal senso presentate dal Parco a partire dal 2009, nonché della fondatezza ed importanza della richiesta del Parco.

##### **5. Osservazioni al progetto di recupero presentato da Immobiliare Cave Sabbia di Trezzano S.r.l.**

Con la sopracitata nota del 27/2/2018 Regione Lombardia ha richiesto al proponente di *“integrare la documentazione con quanto sopra indicato e segnatamente con i seguenti elaborati progettuali:*

*progetto di recupero complessivo dell'ambito di cava, indicando tempistiche per la sua attuazione mediante specifico cronoprogramma degli interventi previsti, ivi compreso la dismissione dell'impianto in questione;*

*studio di inserimento paesaggistico delle opere, da condursi all'interno del progetto di piano di recupero ambientale dell'ambito di cava di cui al punto precedente, da effettuarsi ai sensi della vigente normativa.*

*Il progetto di recupero ambientale e di inserimento paesaggistico dovrà essere concordato preventivamente con i Competenti Uffici della Città Metropolitana di Milano, del Parco Agricolo Sud Milano e del Comune di Milano con riferimento agli interventi da realizzarsi, alle modalità e tempistiche di attuazione nonché all'effettiva disponibilità delle aree per la realizzazione dello stesso. A fronte di un'eventuale mancata condivisione con gli Enti in questione, il progetto predisposto, pertanto, unilateralmente dalla Società sarà valutato d'ufficio dalla Scrivente Autorità Competente”.*

Il proponente ha pertanto trasmesso a Regione Lombardia una serie documenti integrativi denominati: *“Progetto di recupero Cava di C.na Guascona - Milano e Studio di inserimento paesaggistico delle opere”* (Rif. “S.I.L.V.I.A” - R 666, cfr. INTEGRAZIONI 2019).

L'esame di tale documentazione evidenzia che per la prima volta, 10 anni dopo la prima richiesta del Parco, Immobiliare Cave Sabbia di Trezzano ha presentato un progetto di riassetto della cava C.na Guascona e questo è senza dubbio un elemento che il Parco non può omettere di esaminare approfonditamente anche considerando che tra le finalità del Parco, stabilite all'art. 157 della l.r. 16/2007, vi sono: *“la tutela e il recupero paesistico e ambientale delle fasce di collegamento tra città e campagna, nonché la connessione delle aree esterne con i sistemi di verde urbani”* e *“l'equilibrio ecologico dell'area metropolitana”*.

In estrema sintesi il progetto di recupero prevede le seguenti tipologie di intervento:

- interventi di movimentazione di materiale: principalmente asporto di materiale in esubero che forma gli attuali cumuli con redistribuzione parziale dello stesso;
- apporto di materiale esterno, costituito da terre e rocce e aggregati sciolti a matrice terrosa (conformi colonna A) e/o materiali inerti di cava, con scarico dello stesso necessario per il rimodellamento morfologico delle sponde;
- interventi di stesura e livellamento di materiale inerte per conseguire la forma di progetto prevista; stesura di materiale vegetale e preparazione del substrato per accogliere gli interventi di recupero a verde;
- interventi di recupero a verde (messa a dimora della vegetazione).

Tali interventi sono finalizzati da un lato alla rimozione del *“materiale in esubero che forma gli attuali cumuli”* e dall'altro alla rimodellazione delle sponde del lago con il parziale riempimento dello stesso.

Per quanto riguarda la movimentazione del materiale si prevede l'asportazione di circa mc 254.497 che dovranno

essere portati fuori dall'ambito di cava, nonché l'ingresso di mc 414.524, per una movimentazione complessiva di circa mc 669.021, da effettuarsi in un periodo di 10 anni, corrispondenti alla durata totale del progetto di recupero.

Il recupero morfologico, che prevede, come si è detto, il parziale riempimento del lago di cava finalizzato alla creazione di sponde meno ripide e più sinuose onde favorire l'insediamento di vegetazione elofitica. Tale riempimento prevede l'apporto di circa 477.029 mc di materiale, per la gran parte presi dall'esterno più 43,484 mc terreno vegetale.

Il progetto prevede tra l'altro il riempimento del golfo a nord dell'area e la creazione di un setto di separazione tra la parte di recupero fruitivo in cui è previsto un passaggio per la connessione delle aree recuperate a ovest del lago di cava con quelle recuperate ad est dello stesso. Una parte dell'area riempita verrebbe però a trovarsi a nord del setto di separazione e quindi esclusa dall'area destinata alla fruizione e raggiungibile solo dall'area produttiva.

L'intervento di stesura e livellamento del materiale porterà ad avere un lago di cava di dimensioni più ridotte con sponde di conformazione irregolare, l'eliminazione di tutti i cumuli presenti nell'area di recupero, l'eliminazione degli ex impianti, il riempimento del golfo a nord del lago di cava, la creazione di un setto di separazione tra la parte oggetto di recupero ambientale e la parte destinata all'attività produttiva, la suddivisione della superficie originata dal riempimento del golfo a nord con una parte che rimarrebbe nell'area recuperata ed una parte che verrebbe fisicamente annessa all'area produttiva.

Per quanto riguarda il recupero a verde sarebbero realizzati oltre a percorsi ciclopedonali, interventi di piantumazione riferibili alla tipologia del "bosco mesofilo" su circa mq 9.077, interventi di piantumazione riferibili alla tipologia del "bosco igrofilo" su circa mq 44.480 interventi riconducibili alla tipologia dell'"arbusteto asciutto" su circa 7.181 mq, filari per circa 220 m lineari e l'inerbimento di una superficie pari a mq 47.973, interventi di realizzazione di aree di vegetazione elofitica su circa mq 1.941.

L'intero progetto di recupero ha una durata prevista pari a dieci anni. L'attività produttiva ha invece una durata prevista pari a 20 anni, dopodiché gli impianti saranno smantellati e l'intera area produttiva sarà recuperata all'uso agricolo.

Il cronoprogramma prevede la suddivisione dell'intervento in due fasi quinquennali. Durante la prima fase si procederà in sintesi a: iniziare l'eliminazione dei cumuli presenti, iniziare il recupero morfologico delle sponde a cominciare da quelle poste ad est, nelle parti ove il recupero morfologico avrà raggiunto l'estensione prevista dal progetto, si procederà alla stesura del terreno vegetale e all'impianto della vegetazione a partire dalla fascia perilacuale verso l'interno.

Durante la seconda fase si procederà in sintesi a: completare il lavoro di smobilitazione dei cumuli di materiale presenti, completare il recupero morfologico delle sponde, mettere a dimora materiale inerte idoneo al fine di realizzare un ponte terrestre necessario ad unire la parte orientale a quella occidentale nell'area produttiva, posa in opera del rilevato con funzione di setto divisorio, completamento della stesura del terreno vegetale e impianto della vegetazione, impianto delle aree a parco, impianto del filare.

Il progetto di recupero proposto presenta diverse criticità che possono essere così elencate:

- il progetto presenta una fase di cantiere eccessivamente impattante vista la notevole quantità di materiali movimentati (in entrata e uscita), complessivamente pari a circa 670.000 metri cubi;
- in particolare se appare inevitabile la movimentazione del materiale in uscita stante la necessità di eliminare i cumuli di materiale presente, non appare invece giustificabile per raggiungere lo scopo di avere sponde del lago di cava più sinuose un così elevato utilizzo di materiale in entrata, pari a 414.524 metri cubi;
- contrariamente a quanto richiesto dal Parco che ha sempre richiesto che non vi fosse un aumento dell'area produttiva ed in particolare che ciò non avvenisse per mezzo del riempimento dell'area nord, tale riempimento è ancora presente ed è solo parzialmente finalizzato a mettere in comunicazione le due aree oggetto di recupero perché, come è bene esplicito nella relazione progettuale e nella cartografia, una parte consistente del golfo nord sarebbe annessa all'area produttiva;
- il cronoprogramma è inadeguato in quanto la suddivisione in due fasi, peraltro con indicazione delle operazioni svolte in ciascuna fase generiche e non quantificate, non rende possibile l'indispensabile attività di verifica dell'andamento dei lavori da parte degli enti interessati;
- sarebbe auspicabile una durata del progetto di recupero inferiore ai dieci anni previsti, ma anche ammettendo che data l'importanza del progetto dieci anni possano essere considerati congrui, dovrebbe essere prevista una restituzione modulare delle aree recuperate in modo da rendere fruibile al pubblico parte delle aree recuperate ben prima dei dieci anni previsti.
- Il proponente attualmente non ha la disponibilità della gran parte dei terreni sui quali si dovrebbe realizzare il

progetto di recupero e l'assenza di tale disponibilità rende impossibile emettere un parere favorevole in merito ad un progetto la cui realizzabilità non può essere verificata.

In considerazione della significatività della presentazione di un progetto di recupero dell'area di cava richiesta dal Parco da ben dieci anni, nonché della richiesta di regione Lombardia che nella sua nota del 27/2/2018 indicava che *“il progetto di recupero ambientale e di inserimento paesaggistico dovrà essere concordato preventivamente con i Competenti Uffici della Città Metropolitana di Milano, del Parco Agricolo Sud Milano e del Comune di Milano con riferimento agli interventi da realizzarsi, alle modalità e tempistiche di attuazione nonché all'effettiva disponibilità delle aree per la realizzazione dello stesso”* il Parco ha ritenuto di convocare i proponenti proprio per approfondire la conoscenza del progetto ed affrontare le criticità emerse.

Tale incontro informale si è svolto il giorno 2/2/2019 ed ha affrontato alcune tra le criticità più sopra evidenziate.

Vi è stata una sostanziale apertura da parte del proponente sul tema della modularità della restituzione delle aree, Fatta salva la necessità di concordare le modalità di restituzione con il proprietario delle aree, il proponente ritiene di potere terminare il recupero ambientale e restituire la parte più meridionale della sponda est dopo 3 anni dell'inizio del progetto e la restante parte della sponda est dopo 6 anni.

Relativamente agli altri temi affrontati, invece, non è emersa da parte dell'operatore la medesima apertura. In particolare un altro dei temi affrontati nel corso dell'incontro è stato quello relativamente al cronoprogramma e alla necessità di verificare in modo chiaro e inequivocabile lo stato di avanzamento del progetto di recupero. Relativamente a questo aspetto, che non può essere confuso con la restituzione anticipata di parte delle aree, di cui si è detto sopra, non vi è stata disponibilità dell'operatore né a stabilire scadenze significativamente più ravvicinate di quella quinquennale (il Parco ipotizzava verifiche triennali), né a stabilire parametri chiari e misurabili da verificare.

Il punto è centrale perché è evidente che la progressiva rimozione dei cumuli presenti è un elemento essenziale e non negoziabile del progetto, ed è pertanto essenziale che i progressi in tale tipo di attività debbano essere costantemente monitorati. Il proponente ha sostenuto che l'andamento di tale tipo di attività non può essere stabilito con certezza in quanto dipendente dal mercato, se il mercato è stagnante l'attività può anche fermarsi per diverso tempo, nel momento in cui il mercato richiede il materiale l'attività può svolgersi in modo accelerato. È evidente che questo aspetto non può essere accettato dal Parco, in quanto il recupero ambientale non può essere soggetto alle regole del mercato ma deve avvenire *in ogni condizione di mercato*, tant'è che nel progetto questa parte dell'attività è classificata tra i costi da sostenere.

La stessa sostanziale differenza di vedute è emersa anche riguardo a un altro dei punti sollevati dal Parco. Nel corso dell'incontro infatti il Parco ha evidenziato come il materiale si sia accumulato nell'area a causa di un prolungato squilibrio tra il flusso di materiale in entrata nell'impianto e il materiale in uscita. Non si riscontra nel progetto complessivamente inteso nessun tipo di garanzia che in futuro ci sarà un equilibrio in questo senso, anche in questo caso sembra che sia il mercato a dettare le regole.

Pertanto le assicurazioni dell'operatore riguardo alla possibilità di lavorare in equilibrio, grazie alla prospettive di mercato che dovrebbero mutare, nonché le contestuali assicurazioni circa la rimozione dei cumuli presenti nell'arco di un decennio non sono sufficienti. La mancanza di parametri certi e misurabili nel tempo, la mancanza di garanzie reali in merito alla fattibilità del progetto nei tempi stabiliti non consentono di esprimere un parere favorevole al progetto.

Un ultimo aspetto trattato nell'incontro riguarda il riempimento del cosiddetto golfo nord. Tale riempimento è sempre stato presente in tutte le versioni del progetto di sistemazione dell'area produttiva ed è ancora oggi presente, nonostante il Parco si sia sempre dichiarato contrario a questo riempimento. Tale riempimento viene presentato all'interno del progetto di recupero e motivato con la necessità di connettere le aree recuperate ad est e ad ovest del lago e alla necessità di realizzare un setto di separazione tra l'area recuperata e l'area produttiva. La cartografia evidenzia però come una parte consistente delle aree originate dal riempimento del golfo rimarrebbero a nord del setto, cioè annesse all'area produttiva, disattendendo quindi, ancora una volta, una delle richieste del Parco.

Pertanto anche a seguito dell'incontro con i proponenti di cui sopra, viste le criticità evidenziate non si ritiene di potere considerare il progetto di recupero presentato come *“concordato con i competenti uffici [...] del Parco Agricolo Sud Milano”* così come richiesto nella nota regionale del 27/2/2018.

Alla luce di tutte le considerazioni effettuate non si rileva alcun motivo per modificare i pareri precedentemente resi e si propone quindi di confermare il **parere non favorevole** al rilascio di un giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di esercizio di un impianto di rifiuti non pericolosi sito in comune di Milano, località cascina Guascona, e per la realizzazione di varianti sostanziali, nonché al *“Progetto di recupero Cava di C.na Guascona - Milano e Studio di inserimento paesaggistico delle opere”* (Rif. “S.I.L.V.I.A” - R 666, cfr.

INTEGRAZIONI 2019).

Per il presente atto non è richiesta la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.


Si attesta che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dall'art. 5 del PTPC 2019 - 2021 della Città metropolitana di Milano.

Milano, 18 settembre 2019

Il Responsabile del Servizio Agricoltura e sistemi verdi  
Dott. Piercarlo Marletta



Il Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano  
Dott. Emilio De Vita





**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE:****IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

Visto il d.lgs. 22/01/2004, n. 42 *“Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’art. 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137”* e s.m.i.;

Vista la l.r. 30/11/1983, n. 86 *“Piano regionale delle aree regionali protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”* e s.m.i.;

Vista la l.r. 23/04/1990, n. 24 *“Istituzione del parco regionale di cintura metropolitana Parco Agricolo Sud Milano”* ora confluita nella l.r. 16/07/2007, n. 16 *“Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”*, in particolare gli artt. 156 e seguenti del capo XX che disciplinano i territori del Parco Agricolo Sud Milano;

Vista la l.r. 11/03/2005, n. 12 *“Legge per il governo del territorio”* e s.m.i.;

Vista la d.g.r. 03/08/2000, n. 7/818 *“Approvazione del piano territoriale di coordinamento del Parco regionale Agricolo Sud Milano (art. 19, comma 2, l.r. 86/83 e successive modificazioni)”*;

Vista la relazione tecnica che precede contenente le motivazioni che giustificano l’adozione del presente provvedimento;

Visti i riferimenti normativi richiamati nella relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano;

Visti:

- il d.lgs. 18/08/2000, n. 267 *“Testo Unico delle leggi sull’ordinamento degli Enti Locali”*;
- la legge 07/04/2014, n. 56 *“Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”*;
- lo Statuto della Città Metropolitana di Milano;
- il Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi vigente;
- la deliberazione del Consiglio Metropolitan R.G. n. 20/2019 del 01/04/2019 avente oggetto: *“Approvazione in via definitiva del bilancio di previsione 2019-2021 e relativi allegati”*;
- il decreto del Sindaco metropolitano R.G. n. 70/2019 del 16/04/2019 avente oggetto *“Approvazione del Piano esecutivo di gestione (Peg) 2019-2021”*
- il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano, approvato dalla Giunta Regionale nella seduta del 10/12/1991.

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica espresso dal Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano in data 18/09/2019, ai sensi dell’art. 49 del d.lgs. 267/2000;

Udito l’intervento dei Consiglieri;

con voti favorevoli **6**, contrari //, astenuti //, espressi nei modi legge;

**DELIBERA**

1. di prendere atto dei contenuti della relazione tecnica del Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano, parte integrante del presente provvedimento;
2. di dare **parere non favorevole** al rilascio di un giudizio positivo in ordine alla compatibilità ambientale del progetto di esercizio di un impianto di rifiuti non pericolosi sito in comune di Milano, località cascina Guascona, e per la realizzazione di varianti sostanziali, nonché al “Progetto di recupero Cava di C.na Guascona - Milano e Studio di inserimento paesaggistico delle opere”;
3. di demandare al Direttore del Settore Parco Agricolo Sud Milano l’adozione di tutti gli atti di gestione necessari e conseguenti il presente provvedimento, nei limiti di quanto deliberato;
4. di dare atto che la presente deliberazione non richiede la pubblicazione in Amministrazione Trasparente ai sensi del D.Lgs. 33/2013.
5. di dare atto che il presente procedimento, con riferimento all’Area funzionale di appartenenza, è classificato a rischio alto dall’art. 5 del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento sul Sistema dei controlli interni e rispettano quanto previsto dal PTPC e dalle Direttive interne, come attestato nella relazione tecnica.
6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 134 – IV comma del d. lgs. 18/08/2000 n. 267;


**IL CONSIGLIO DIRETTIVO DEL PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

- rilevata l’urgenza di provvedere,
- visto l’art. 134 – IV comma – del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;
- delibera di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile con voti favorevoli **6**, contrari //, astenuti //, espressi nei modi legge.

**PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA/AMMINISTRATIVA**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N. 267/00)

IL DIRETTORE  
Dott. Emilio De Vita  
18.9.2019

**SI DICHIARA CHE L'ATTO NON COMPORTA RIFLESSI DIRETTI O INDIRETTI SULLA SITUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA DELL'ENTE E PERTANTO NON È DOVUTO IL PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267/00 E DELL'ART. 11, COMMA 2, DEL REGOLAMENTO SUL SISTEMA DEI CONTROLLI INTERNI)

IL DIRETTORE  
Dott. Emilio De Vita  
18.9.2019

**VISTO DEL DIRETTORE DEL SETTORE PARCO AGRICOLO SUD MILANO**

(INSERITO NELL'ATTO AI SENSI DELL'ART. 14 DEL TESTO UNIFICATO DEL REGOLAMENTO SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI)

IL DIRETTORE  
Dott. Emilio De Vita  
18.9.2019

**PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE**  
(inserito nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00)

- Favorevole  
 Contrario

IL DIRETTORE AREA  
PROGRAMMAZIONE RISORSE FINANZIARIE

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO GENERALE

**PUBBLICAZIONE**

Il sottoscritto Segretario Generale dà disposizione per la pubblicazione della presente deliberazione mediante inserimento nell'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 32, c.1, L. 18/06/2009, n. 69.

Milano, li 18.9.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

Si attesta l'avvenuta pubblicazione della presente deliberazione all'Albo Pretorio online della Città Metropolitana di Milano come disposto dall'art. 32, L. 69/2009.

Milano, li \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

**ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione è divenuta esecutiva:

- in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.
- per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art.134 del d.lgs. 267/2000.

Milano, 18.9.2019

IL SEGRETARIO GENERALE

**ESECUZIONE**

La presente deliberazione viene trasmessa per la sua esecuzione a :

.....

Milano, li \_\_\_\_\_

IL DIRETTORE del SETTORE  
PARCO AGRICOLO SUD MILANO